

COMUNE DI GROTTERIA
Provincia Reggio Calabria
Piazza N. Palermo - 89043 Grotteria (R.C.)

Bando Pubblico di Concorso

Per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione
Legge 431/98 - Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso alle Abitazioni in
Locazione - Anno 2018

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431, della Deliberazione di Giunta della Regione Calabria n. 206 del 27/03/2006 è indetto un Bando di Concorso Pubblico per la concessione di contributi integrativi ai conduttori, per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo per l'anno 2018. Confluiscono sul Fondo regionale per la locazione risorse statali, regionali e risorse comunali.

DESTINATARI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti, che vengono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto C (Titolarità di contratto e assenza rapporti di parentela per un alloggio ad uso abitativo che si riferisce al soggetto richiedente il contributo).

REQUISITI

- 1) Cittadinanza italiana.
- 2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
- 3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche, **nonché possesso del certificato di residenza storico da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione (secondo quanto disposto dal comma 13 art. 11 del Decreto Legge del 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n. 133).**
- 4) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purchè fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado.
- 5) Residenza nel Comune in cui viene presentata la domanda di contributo nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione.
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale.
- 7) Non essere assegnatario di un alloggio comunale.
- 8) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio.
- 9) Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a. titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà"
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%
 - c. titolarità di una quota su più alloggi purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%.
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la inabilità dell'alloggio.
- 10) Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00, al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n.109/98, così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000.

- 11) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98, così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000, non superiore ad € 17.000,00;
- 12) Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A:

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni INPS.
Incidenza canone/ valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B:

Valore ISEE non superiore ad € 15.000,00.
Valore ISE non superiore ad € 17.000,00.
Incidenza canone /valore ISE non inferiore al 24%.

13) Ai solo fini del Fondo Regionale per la locazione il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- a. presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione.
- b. presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

14) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13, non sono tra loro cumulabili.

15) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

16) I requisiti di cui al punto 3 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto 3.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

17) non sono efficaci :

a. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

b. eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

3. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000.

a. fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00.

b. fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

2) Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese a 15 giorni.

4. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale il quale è stata presentata la domanda.

2) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando Comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

5. DECESSO

1) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n.392/1978.

2) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

6. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

7. ISTRUTTORIA DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE

E' di competenza del Comune:

- la formazione delle graduatorie secondo la tempistica e le fasi procedurali: nei successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso , i cittadini titolari di contratto registrato, di conduzione in locazione di alloggi , potranno inoltrare proposta di accesso ai contributi, secondo lo schema di domanda disponibile presso L'Ufficio Casa del Comune che fornirà ulteriori informazioni e supporto per agevolare la corretta formulazione della domanda.
- l'istruttoria delle domande entro 30 giorni dalla scadenza dell'avviso.
- la formazione della relativa graduatoria provvisoria sulla base di un ordine decrescente della incidenza del canone di locazione sul reddito imponibile percepito dal nucleo familiare anagrafico.
- esaminare nei successivi 10 giorni, i ricorsi e le richieste di rettifica.
- inviare alla Regione Calabria entro e non oltre il 31/05/2018 tutta la documentazione necessaria alla ripartizione del fondo.
- procedere alle verifiche anche a campione, previste dal DPR n. 445/2000, dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 e dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DCPM n. 242/2001 in materia di autocertificazione.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- a. somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti.
- b. somma dei redditi Irpef e Irap inferiore al canone annuo.
- c. somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito da Comune che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%.

Il Comune prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite servizi sociali o altra struttura comunale demandata.
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostenimento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente presso l'Ufficio dell'Assistente Sociale, e consegnato all'Ufficio protocollo del Comune di Grotteria entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28 febbraio 2018.

Il modello consiste in un dettagliato questionario, cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n 15 del 04/01/68 e successive modificazioni ed integrazioni del D.P.R. n. 403 del 20/10/98. Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

9. ALTRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla legge penale e comporta altresì esclusione dal concorso.

Grotteria,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**
(Dott.ssa Valentina Suraci)